

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 14527	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	<input checked="" type="checkbox"/> Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

<input checked="" type="checkbox"/> Assoluzione				
Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> No				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> si				
Altro:				
<b>Quantum:</b> no				
<b>Gradi precedenti</b>				
1° Grado: non specificato				
2° Grado: Con sentenza del 23 marzo 2010 la Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, per quanto rileva in questa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.L. M. in ordine al reato ascrittogli per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

### Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale		Mancata tutela	
<b>Tipo di infortunio:</b>	lesioni		<input checked="" type="checkbox"/> morte	

### Fattispecie

Nell'espletamento della sua attività lavorativa presso un cantiere ove erano in corso lavori di proseguimento di una strada a scorrimento veloce, rimaneva travolto dal ribaltamento di una autogrù utilizzata in modo non rispondente alle sue caratteristiche (inoltre non erano state adottate le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico -e in particolare utilizzandola con gli stabilizzatori sul lato sinistro solo parzialmente estesi). Lo stesso evento procurava a F.A. lesioni personali dalle quali derivava una malattia della durata superiore a 40 giorni.
---

### Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: <b>Si X</b>				

### Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

### Principio di diritto

Vanno premessi principi affermati da questa Corte assolutamente pacifici e da questo collegio condivisi, in punto di area di operatività della normativa antinfortunistica: principi in base ai quali, da un lato, la posizione di garante della sicurezza, che l'ordinamento addossa all'imprenditore, non è operativa nei soli confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti a questi equiparati (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 3, comma 2), ma si estende alle persone estranee all'ambito imprenditoriale che possano, comunque, venire a contatto o trovarsi ad operare nel campo di loro funzionalità (conf. Cass. pen., sez. 4, 4 febbraio 2004, n. 31303); dall'altro, l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che possono derivare da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario del presidio, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità,
---

dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. Ed è significativo che in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale viene attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (confl. Cass. pen. n. 31303 del 2004 cit.).

La responsabilità del rappresentante della ditta appaltante si estende alle persone estranee all'ambito imprenditoriale che possano, comunque, venire a contatto o trovarsi ad operare nel campo di loro funzionalità. Mentre il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicchè non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore (Cass. 20 novembre 2009 n. 1490).

Il capo cantiere in quanto tale è obbligato ad essere presente durante i lavori che si svolgono nel cantiere stesso. Considerazioni relative all'impossibilità concreta della continua presenza "giuridicamente rilevante", ed alla presenza virtuale, si possono eventualmente riferire a figure apicali di ditte con vari cantieri operanti contemporaneamente, e non al capo cantiere che è responsabile del singolo cantiere cui è preposto.

#### **Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento: <i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
<b>Dispositivo:</b> Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi Euro 2.800,00 oltre accessori come per legge.	

#### **Note**

Il ricorrente confonde la posizione di direttore del cantiere e quella di direttore tecnico, sostenendo di rivestire la seconda qualifica che, ai sensi della L. n. 55 del 1990, art. 18, comma 8, gli conferirebbe il potere e la relativa responsabilità della sola osservanza del piano di sicurezza del cantiere stesso, e non anche dei piani di sicurezza delle singole imprese operanti nel cantiere stesso. Viceversa, come ben posto in luce con la sentenza impugnata, il M. risponde del reato ascrittogli quale direttore del cantiere, e non direttore tecnico, per cui a nulla rileva la suddetta norma richiamata dal ricorrente, che si riferisce, appunto alla figura del direttore tecnico. La qualifica di direttore del cantiere deriva da quella di rappresentante del datore di lavoro che non è contestabile essendo l'imputato la figura di maggior livello della ditta appaltante.

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**